

**OGGETTO:** L.R. 10 luglio 1978, n. 32, e successive modifiche – Approvazione di un bando pubblico biennale 2010 - 2011 per il sostegno ad attività di promozione culturale e di spettacolo nella Regione Lazio con carattere ricorrente.

**IL DIRETTORE PRO TEMPORE DEL  
DIPARTIMENTO SOCIALE**

**SU PROPOSTA** del Direttore della Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2001 e sue successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, e successive modifiche, concernente “Attività di promozione culturale della Regione Lazio”;

**VISTA** l’art. 2 bis della legge regionale 32/1978 ed in particolare il comma 1, lettera a) che stabilisce che la Regione può sostenere tramite l’adozione di specifici bandi pubblici iniziative di promozione culturale e di spettacolo con carattere annuale o pluriennale tendenti a riequilibrare l’offerta culturale;

**VISTA** la D.G.R. 18.01.2008 n. 26 con cui è stato approvato il documento di indirizzo pluriennale redatto ai sensi dell’art. 2 bis della l.r. 32/1978 che definisce un’analisi del settore cultura in ambito regionale ed individua le strategie di intervento nonché gli obiettivi da perseguire nel triennio;

**VISTA** la D.G.R. n. 196 del 21.03.2008 concernente: “L.R. 32/1978 e s.m.i. – Ripartizione dei Fondi regionali per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo triennio 2008/2010.....”;

**CONSIDERATO** che nella sopracitata D.G.R. fra gli obiettivi prioritari è individuato il sostegno di un numero limitato di attività di promozione culturale e di spettacolo che rivestono un particolare ruolo per la politica culturale della Regione tra quelle fortemente radicate sul territorio e con una ricorrenza di oltre cinque anni;

**CONSIDERATO** che il presente bando mira unicamente alla predisposizione di una graduatoria di progetti finanziabili ai sensi della L.R. 32/1978 e che l’inserimento in graduatoria non comporta pertanto obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione del contributo;

**CONSIDERATO** che si procederà all’assegnazione dei relativi contributi solo dopo l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’annualità 2010 e del riparto delle risorse disponibili ai sensi della L.R. 17/2007;

**RITENUTO** necessario, in attuazione della D.G.R. 196/2008 di dover procedere all’approvazione di un Bando pubblico biennale 2010 - 2011 per il sostegno ad attività di promozione culturale e di spettacolo nella Regione Lazio con carattere ricorrente così come definito nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

## **DETERMINA**

- Di approvare, in attuazione della D.G.R. 196/2008, un Bando pubblico biennale 2010 - 2011 per il sostegno ad attività di promozione culturale e di spettacolo nella Regione Lazio con carattere ricorrente così come definito nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

Dott. Guido Magrini

# **ALLEGATO "A"**



## **REGIONE LAZIO** **Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport**

*Bando pubblico biennale 2010 - 2011 per il sostegno ad attività di promozione culturale e di spettacolo nella Regione Lazio con carattere ricorrente*

### **Art. 1**

la Regione Lazio, per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel documento di indirizzo pluriennale approvato con DGR 26/2008, intende sostenere per il biennio 2010 - 2011 un numero limitato di attività di promozione culturale e di spettacolo che rivestano un particolare ruolo per la politica culturale della regione tra quelle fortemente radicate sul territorio e con una ricorrenza di oltre cinque anni;

### **Art. 2**

Le attività di cui all'art. 1 devono riguardare le seguenti finalità:

- Iniziative di teatro, musica e danza rivolte a favorire:
  - l'innalzamento del livello artistico dell'offerta di spettacolo;
  - la formazione di nuovo pubblico;
  - l'incontro, soprattutto dei giovani, con i nuovi linguaggi dello spettacolo e la multidisciplinarietà;
  - la promozione attraverso l'arte e lo spettacolo delle eccellenze artistiche, archeologiche, storiche e paesistiche del territorio;
  
- Iniziative di promozione culturale rivolte a favorire:
  - la conoscenza delle arti e delle tradizioni regionali;
  - manifestazioni legate al mondo della letteratura;
  
- Iniziative espositive rivolte:
  - alla diffusione delle arti visive con particolare riferimento al contemporaneo;
  - alla sviluppo di una rete di spazi d'arte sul territorio valorizzando siti e luoghi, anche non tradizionalmente dedicati a queste finalità, attraverso esposizioni, laboratori e residenze artistiche;

ed avere le seguenti caratteristiche:

- Ricorrenza superiore a cinque anni di svolgimento dell'iniziativa con continuità;
- Capacità di rappresentare un ruolo di particolare rilievo per la politica culturale della regione per la qualità dei programmi realizzati, la loro diffusione, le caratteristiche

- artistiche ed organizzative, il coinvolgimento di artisti e personalità di livello nazionale ed internazionale;
- Radicamento sul territorio documentato dalla partecipazione di ampie fasce di pubblico;
  - Definizione ed attuazione di un adeguato programma di comunicazione con significative presenze su media tradizionali e non;
  - Capacità delle iniziative di sviluppare la conoscenza dei cittadini, riqualificando e valorizzando l'identità del territorio;
  - Presenza di una struttura organizzativa stabile, con una gestione economica affidabile, attestata dai bilanci degli ultimi due esercizi;
  - Avere altri partner significativi nella realizzazione dell'attività;

Il sostegno regionale, che verrà concesso alle iniziative selezionate per gli anni 2010 e 2011, non può essere superiore a 200.000,00 euro per ciascun esercizio finanziario.

Per ciascuna annualità il contributo finanziario dell'Amministrazione non potrà superare il 60% dei costi ammissibili delle spese effettivamente sostenute e attestate da idonea documentazione e comunque in nessun caso potrà eccedere il pareggio di bilancio.

**La Regione può sostenere attività che possono aver inizio in data 1 gennaio 2010 e che si concludano comunque entro il 31 dicembre 2011, sviluppandosi in due articolazioni annuali.**

La Regione svolgerà periodicamente nei confronti di tali iniziative attività di monitoraggio, riservandosi di procedere alla revoca del contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prendere in considerazione l'intero programma di attività o una sua parte, nonché di commisurare il contributo ad un'attività ridotta rispetto a quella preventivata, autorizzando conseguenti contrazioni delle voci di bilancio in sede di presentazione di progetto esecutivo.

Lo svolgimento delle attività sarà regolato da una specifica convenzione stipulata tra l'organismo proponente e la Regione Lazio – Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport.

Si specifica che il presente bando mira unicamente alla predisposizione di una graduatoria di progetti finanziabili ai sensi della L.R. 32/1978. L'inserimento in graduatoria non comporta pertanto obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione del contributo.

Solo dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di competenza e del riparto delle risorse ai sensi della L.R. 17/2007, potrà essere assunto l'impegno di spesa nel rispetto della graduatoria formulata e approvata, a scorrimento e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

### **Art. 3**

Possono presentare domanda di contributo associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative, che svolgono attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo, della promozione culturale e delle arti visive e che non svolgono attività partitiche oppure realizzino iniziative politiche. Possono altresì presentare domanda di contributo gli enti locali, in forma singola o associata. In tutti i casi gli organismi proponenti debbono essere in grado di documentare la titolarità dell'attività proposta (festival, rassegna ecc.).

Secondo quanto previsto dall' art. 3.3 del documento strategico pluriennale (DGR 26/2008) non saranno prese in considerazione le proposte riguardanti le attività turistiche, religiose, le sagre, le iniziative delle pro-loco, anche se accompagnate da attività di spettacolo, che possono trovare sostegno in specifiche risorse del bilancio regionale (art. 31 l.r. 26/2007) e le domande di associazioni sportive.

Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione, non più di una domanda, avvalendosi della procedura informatica di cui al presente articolo che contiene le seguenti sezioni:

- a) istanza;
- b) scheda anagrafica;
- c) relazione, compiutamente documentata, comprovante il radicamento sul territorio delle attività proposte negli ultimi cinque anni (2005/2009), completa del novero degli artisti di livello nazionale ed internazionale che hanno partecipato alle attività;
- d) per le attività di spettacolo dal vivo si richiede, almeno per l'annualità 2009, una dichiarazione, rilasciata a termini di legge, sul numero degli spettatori partecipanti alle iniziative;
- e) elenco rassegna stampa o altre presenze sui media relative alle annualità 2008-2009;
- f) descrizione delle attività del progetto per le annualità 2010 e 2011, per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale;
- g) piano di comunicazione delle attività del progetto, articolato per le annualità 2010 e 2011, per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale;
- h) definizione e descrizione delle strutture o dei luoghi sedi delle attività previste dal progetto e descrizione delle caratteristiche organizzative e di gestione dell'organismo richiedente;
- i) bilancio economico di previsione per ciascuna annualità dettagliato per singole voci di spesa e di entrata.

Alla domanda compilata attraverso la descritta procedura informatica deve essere allegata la seguente documentazione cartacea:

- j) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione fosse già agli atti di questa Amministrazione, specificando la struttura presso cui sono depositati;
- k) documentazione elencata a testimonianza delle attività proposte svolte nelle annualità 2005-2009;
- l) rassegna stampa o altre presenze sui media relative alle annualità 2008-2009;
- m) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
- n) bilanci dell'organismo proponente relativi agli ultimi due esercizi;

I punti h) per quanto attiene alla descrizione della struttura organizzativa, j), n) non competono agli eventuali enti locali che presentano istanza.

La domanda di contributo deve essere compilata **obbligatoriamente** utilizzando la procedura *on line* messa a disposizione sul sito della Regione Lazio, all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) all'interno della sezione *focus on* della *home page* del sito stesso ed essere inviata in forma cartacea entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio con le modalità meglio descritte di seguito.

Debbono essere inseriti tutti i dati richiesti all'interno delle sezioni della procedura informatica di cui ai punti a-i del presente articolo; una volta conclusa la compilazione *on line*, **che rimarrà disponibile sino alle ore 12.00 della data di scadenza del presente bando**, e dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il sistema permetterà la stampa dell'intera domanda.

La stessa, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, dovrà essere spedita, completa della documentazione cartacea di cui ai punti j)-n) del presente articolo, in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Beni ed Attività Culturali, Sport - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure consegnati a mano al servizio Accettazione della Regione, allo stesso indirizzo, **entro le ore dodici** del giorno di scadenza. I plichi dovranno riportare la dicitura: **Bando**

***pubblico biennale 2010 - 2011 per il sostegno ad attività di promozione culturale e di spettacolo nella Regione Lazio con carattere ricorrente.***

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o inviate oltre il termine sopra indicato saranno motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

**Art. 4**

Con atto del Direttore del Dipartimento Sociale, su proposta del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande non conformi a quanto previsto dall'art. 2, presentate fuori termine, da soggetti privi dei requisiti previsti, incomplete della documentazione richiesta o non presentate secondo le modalità di cui all'art. 3.

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da un dirigente regionale della Direzione Regionale competente, da due esperti nel campo della promozione culturale e dello spettacolo e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto per il presente invito.

Il Direttore del Dipartimento Sociale, su proposta del Direttore regionale Beni e Attività Culturali, Sport, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi di cui al successivo art. 5, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, fino alla concorrenza degli stanziamenti previsti.

*La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio, all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.*

**Art. 5**

La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **quaranta** punti così distribuiti:

- A) da un minimo di un punto ad un massimo di nove punti per la qualità culturale dell'iniziativa proposta nell'ambito dello sviluppo delle attività nel biennio;
- B) da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per il radicamento sul territorio documentato dal numero di anni di durata dell'attività e dalla partecipazione del pubblico alle iniziative svolte;
- C) da un minimo di un punto a un massimo di cinque punti per le presenze sui media relative alle iniziative realizzate (rassegna stampa etc. annualità 2008-2009) e per il piano di comunicazione relativo a quelle da realizzare (annualità 2010-2011);
- D) da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per gli artisti e le personalità di livello nazionale e internazionale coinvolti;
- E) da un minimo di un punto ad un massimo di otto punti per la qualità e l'affidabilità della gestione economica e finanziaria;
- F) da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti per progetti che prevedono la valorizzazione del territorio regionale;
- G) da un minimo di un punto ad un massimo di tre punti per la presenza di partner significativi per la realizzazione dell'iniziativa ed eventuali apporti gratuiti di spazi, attrezzature e servizi, se adeguatamente documentati;

Possono essere ammessi a contributo, fermo quanto previsto dall'art. 4, i progetti che conseguono una valutazione **di almeno 25 punti**.

#### **Art. 6**

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente invito enti ed organismi:

- che beneficino per lo stesso anno di altro contributo concesso per lo svolgimento di attività culturali ai sensi della l.r. 32/1978;
- che avendo beneficiato di contributi regionali negli anni precedenti, non abbiano prodotto una relazione dell'attività nonché la completa documentazione consuntiva relativa;

#### **Art. 7**

Ai beneficiari dei contributi regionali, se espressamente richiesto, viene concesso un acconto pari al 50% del contributo assegnato dopo la firma della convenzione prevista dall'art. 2.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi del presente invito sono effettuati a seguito dello svolgimento dell'iniziativa e dietro presentazione di dettagliata relazione nonché del relativo rendiconto finanziario per ognuna delle annualità previste (2010 e 2011) redatto secondo le modalità di legge, nonché di tutti i materiali pubblicitari;

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

In presenza di una difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto, l'Amministrazione potrà ridurre o revocare, il contributo.

In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Beni ed Attività Culturali, Sport entro il 31 marzo dell'annualità successiva alla realizzazione.

#### **Art. 8**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio -via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

#### **Art. 9**

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”*.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.